

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 49 del 29 luglio 2014

Modificato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 30 del 02 luglio 2015

Sommario

<i>Articolo 1</i>	4
<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	4
<i>Articolo 2</i>	4
<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	4
<i>Articolo 3</i>	4
<i>DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI</i>	4
<i>Articolo 4</i>	5
<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	5
<i>Articolo 5</i>	6
<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	6
<i>Articolo 6</i>	6
<i>BASE IMPONIBILE</i>	6
<i>Articolo 7</i>	8
<i>DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</i>	8
<i>Articolo 8</i>	9
<i>DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI</i>	9
<i>Articolo 9</i>	10
<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	10
<i>Articolo 10</i>	11
<i>VERSAMENTI</i>	11
<i>Articolo 11</i>	12
<i>DICHIARAZIONE</i>	12
<i>Articolo 12</i>	12
<i>ACCERTAMENTO</i>	12
<i>Articolo 13</i>	13
<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	13
<i>Articolo 14</i>	13
<i>SANZIONI ED INTERESSI</i>	13
<i>Articolo 15</i>	14

<i>RIMBORSI</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>15</i>
<i>CONTENZIOSO</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>15</i>
<i>RATEAZIONI</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>16</i>
<i>DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</i>	<i>16</i>

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Peschiera Borromeo della **TASI**, che è la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone di:
 - a. dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. del Tributo Servizi Indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c. della Tassa sui Rifiuti (TARI), altra componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della **TASI** nel Comune di Peschiera Borromeo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a) per "*abitazione principale*" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.
 - b) per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) per “*fabbricato*” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato;
 - d) per “*area fabbricabile*” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 con s.m.i., sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Qualora invece le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto o in comodato a coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta in quanto il terreno resta area edificabile e viene determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

- 1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 %** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario, sulla base delle percentuali stabilite dal comune e determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di Peschiera Borromeo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - > 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - > 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - > 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Servizi
Indivisibili
(TASI)

- > 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei
 - > fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - > 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai soli fini indicativi, anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Comune può, con apposita deliberazione, determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori non assumono per il Comune rinuncia al potere di accertamento costituendo esclusivamente valore minimo di riferimento e di indirizzo per l'attività di verifica e controllo dell'Ufficio, non limitando il potere di accertamento stesso, soprattutto in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata (quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, autodichiarazioni o autocertificazioni del contribuente ecc...) dai quali potrà emergere quindi che il valore venale in comune commercio sia effettivamente pari o superiore a quanto dichiarato dal contribuente in autoliquidazione o a quanto stabilito dal Comune. Se la delibera non viene periodicamente adottata si applicano, ai medesimi fini, gli ultimi valori venali approvati, ovvero, in sede di prima applicazione gli ultimi valori approvati ai fini della ex Imposta Comunale sugli immobili (ICI).
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Sono equiparati agli effetti di cui al presente comma anche i casi di sopraelevazione ed ampliamento.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; in ogni caso il Comune si riserva di verificare che ricorrano le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato reso oggettivamente inutilizzabile e che le stesse non siano superabili con interventi di manutenzione;

- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammmodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione presuppone la presentazione entro l'anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e decorre dal verificarsi del presupposto della riduzione medesima.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e stabilisce le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8

DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
2. Con la medesima deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può disciplinare riduzioni della TASI ulteriori rispetto a quelle che tengono conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE oltre che dei seguenti criteri.
- 2.1 La tassa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano in situazione di grave disagio economico sociale. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in tale condizione la riduzione totale o parziale dal pagamento della Tassa.
- 2.2 I soggetti che hanno diritto al titolo per la concessione della riduzione totale o parziale sono:
- a) le persone ultrasessantacinquenni sole o riunite in nucleo familiare in condizione di accertato grave disagio economico quali, ad esempio, i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune o, comunque, con reddito non superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote;
 - b) le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti e/o in condizione di accertato grave disagio economico quali, ad esempio, i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune o, comunque, con reddito non superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote;
 - c) le persone con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare.
- 2.3. Gli interventi verranno accordati limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati, a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
- 2.3/1 - siano proprietari, usufruttuari, conduttori o occupanti dei soli locali adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e che nessuno dei componenti del nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici, sia proprietario, usufruttuario, conduttore od occupante di alcun immobile su tutto il territorio nazionale;
- 2.3/2 - l'abitazione rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e le relative pertinenze rientrino nella categorie catastali C2, C6 e C7;
- 2.3/3 - Il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione ISEE presentata, non deve essere superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote;

2.4. Per ottenere il contributo economico, l'utenza deve presentare, entro il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento della tassa, una specifica richiesta al competente Ufficio Servizi Sociali, il quale procederà secondo regolamento.

2.5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2.6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

3. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
- h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Articolo 9 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie tributarie. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli o atti equipollenti per la riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Articolo 10 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, qualora le aliquote dell'anno in corso non siano state pubblicate nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, entro il termine previsto dalla legge per l'anno di imposta; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data stabilita dalla legge per l'anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine ultimo previsto dalla legge per l'anno di imposta, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:

- entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;
- entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;
- entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell'1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuale complessivamente dovuto dal soggetto passivo risulti inferiore a euro 12. I versamenti inferiori a 12 euro risultano invece

dovuti nei casi in cui il Comune contestualmente procede ad effettuare, per il medesimo contribuente, un recupero di imposta, ovvero, su istanza dello stesso, un rimborso o una compensazione sull'importo della TASI annuale dovuta.

7. La TASI viene versata dal contribuente in autoliquidazione. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione ed entro i termini di scadenza previsti dalla legge.

8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

9. I versamenti della TASI si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purché la TASI relativa all'immobile in questione sia stata assolta per l'anno di riferimento nella misura rispettivamente e complessivamente dovuta e a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

10. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

Articolo 11 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 12 **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 13 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 14 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme accertate e dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o da quando sono divenuti esigibili, con maturazione giorno per giorno, spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 7 dell'articolo 14 solo quando il rimborso sia dovuto ad errore degli uffici; in tutti gli altri casi in cui il rimborso sia dovuto ad errore del contribuente gli interessi vengono calcolati nella misura dell'interesse legale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
3. Qualora il contribuente per le aree fabbricabili abbia dichiarato ed abbia effettuato il versamento della corrispondente imposta in misura superiore a quella derivante dal valore venale in comune commercio predeterminato periodicamente per zone omogenee dal Comune, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eventuale eccedenza di imposta versata.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12 per anno solare.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso contribuente individuato in base al medesimo codice fiscale, al medesimo tributo ed anno di imposta. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Possono essere autorizzate compensazioni fra contitolari o coniugi per il medesimo immobile, tributo ed anno di imposta qualora siano state acquisite le relative formali rinunce per iscritto del coniuge o contitolare a richiedere il rimborso con contestuale ed espressa autorizzazione del Comune ad effettuare la compensazione a favore delle somme dovute dal coniuge o contitolare.

Articolo 16 **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, per quanto compatibili e secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 17 **RATEAZIONI**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dell'entrata derivante da avvisi di accertamento della stessa, alle seguenti condizioni:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni per le quali il contribuente sia decaduto dal relativo beneficio per inadempimento;
- assenza di fideiussione qualora il totale dell'importo dovuto ai fini TASI sia non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 2.500,00=;
- richiesta di dilazione presentata entro la data di scadenza fissata per il pagamento del debito e comunque entro la scadenza della 1^a rata di acconto per la TASI;
- sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21, comma 1 del DPR 602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999;
- restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione, le spese ed i diritti originati dalla rateizzazione;
- per importi superiori ai 2.500,00= euro: il Funzionario deve chiedere apposita fideiussione bancaria o assicurativa ed applicherà i termini e le condizioni previsti dall'art. 13 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate;
- per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento o in altri regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto compatibili si applicano le norme che disciplinano l'istituto della dilazione o rateizzazione di pagamento di cui al DPR 602/1973 con successive m. e i.

PER IMPORTI COMPRESI FRA 250,00= e 2.500,00= EURO:

- tenuto conto della tempestività della data di presentazione della richiesta (al più tardi entro 30/4), la dilazione potrà essere orientativamente concessa come segue:

IMPORTO TASI	NUMERO RATE MENSILI
da € 250 a € 750	4
da € 751 a € 1.200	6
da € 1.201 a € 2.500	8

- il termine massimo per il pagamento dell'ultima rata della dilazione è comunque il 31/12 dell'anno di richiesta, indipendentemente dal numero di rate individuate dagli scaglioni per

importo del debito di cui sopra. Fermo restando il rispetto di tale data (31/12 dell'anno di richiesta) le rate potranno essere stabilite con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale;

- nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni della scadenza non adempiuta;
 - in caso di mancato pagamento del debito residuo entro i successivi 30 giorni dalla scadenza non adempiuta, il contribuente considerato già automaticamente decaduto dal *beneficio* della dilazione, verrà assoggettato a riscossione coattiva per l'intero importo ancora dovuto che è immediatamente riscuotibile in unica soluzione ed il relativo carico non sarà più rateizzabile.
2. In ogni caso, oltre alla documentazione specifica richiesta dal Funzionario Responsabile ai fini dell'istruttoria, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dai dati anagrafici del Comune di residenza. Il Contribuente dovrà presentare, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in conformità del D.P.R. 455/2000, con la quale attesti la composizione del proprio nucleo familiare, che la situazione degli estratti conto prodotti corrisponde alla totalità dei conti correnti postali e/o bancari e/o di deposito relativi all'istante medesimo e a tutti i componenti del proprio nucleo familiare quale risultante dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, e che l'istante e/o i propri familiari, componenti il nucleo familiare, non abbiano debiti nei confronti del Comune non ancora estinti salvo l'ipotesi di altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.
 3. Decade altresì dal beneficio della rateizzazione il contribuente che abbia falsamente prodotto le dichiarazioni di cui al precedente comma.
 4. Non può essere ammesso al beneficio della rateizzazione chi abbia un debito di qualunque natura, sia esso tributario o patrimoniale, non ancora assolto nei confronti del Comune salva l'ipotesi di altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.

Articolo 18 **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per il solo anno 2015 tutti i termini indicati nel 30 giugno sono automaticamente prorogati al 31 luglio 2015.